CAMERA DEI DEPUTATI N. 3846

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, IANNIELLO, RUSSO FERDINANDO, DEL MESE

Presentata il 12 giugno 1986

Istituzione della cattedra di tecnologie educative presso gli istituti magistrali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La categoria dei maestri elementari comandati all'insegnamento delle esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali appare, da tempo, ampiamente penalizzata dal disinteresse del legislatore e, di conseguenza, colpita nella dignità di ciascun componente.

Ne discende che è nostra intenzione, presentare e sostenere la presente proposta di legge in favore della categoria sulla base delle seguenti considerazioni.

Gli insegnanti elementari *de quo* sono in possesso, per disposto di legge, di un solido retroterra culturale (laurea o diploma equipollente) e vasta cultura specifica (10 anni di anzianità nel ruolo) e svolgono, di fatto, una complessa attività di insegnamento ai futuri maestri ai quali viene destinato un bagaglio di sapienza che di molto espande il limitato concetto di « assistenza didattica », povero di contenuti e di finalità col quale si giustificava, in seno all'istituto magistrale la loro presenza ai sensi di una circolare dell'immediato dopoguerra (circolare MPI n. 40 prot. 4887/28 del 12 novembre 1945).

Inoltre, la legge n. 1213 del 2 dicembre 1967 rivalutava il ruolo dei predetti imponendo per l'ottenimento dei comandi:

a) l'anzianità di servizio effettivo di insegnamento di almeno 10 anni con qualifica di « ottimo »;

b) precedenza assoluta agli aspiranti con laurea o diploma di vigilanza scolastica;

c) la prestazione del servizio in 18 ore settimanali.

Orbene, tali disposizioni comprovano, senza ombra di dubbio, che il legislatore dell'epoca ha riconosciuto solo implicita-

mente la funzione docente dell'insegnante in questione privandolo, però, inspiegabilmente, dei diritti e della dignità susseguenti.

Si rileva, altresì, che i « comandati » sono collocati « fuori ruolo » per 5 anni con perdita del posto di titolarità e, per effetto di tale anomala condizione giuridica, vengono a dipendere:

a) dal capo d'istituto per gli obblighi di servizio;

b) dal direttore didattico per il rapporto d'impiego;

c) dal docente di pedagogia per l'organizzazione e lo svolgimento delle esercitazioni didattiche.

Purtuttavia, notevole e decisivo risulta il loro contributo alla formazione degli allievi che si sostanzia in pratica nel commento critico ai programmi della scuola elementare con riferimenti ad un'ampia indagine nel campo psicologico, pedagogico e metodologico, nell'illustrazione delle tecniche e dei metodi dell'insegnamento primario, nonché nella didattica delle materie, nell'uso dei sussidi didattici etc.; il che comprova che viene svolta una marcata attività docenziale, massimamente agevolata dal docente titolare ben consapevole della straordinaria utilità di una siffatta presenza.

Né può tralasciarsi il fondamentale rilievo che la legge di delega n. 477 del 30 marzo 1973 precisando all'articolo 3, primo comma... « sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo, docente, nei vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto ... » avrebbe potuto costituire l'ultima, necessaria premessa per la tanto attesa rivalutazione legislativa dello *status* giuridico di questi insegnanti chiamati, *ab initio*, a compiti più onerosi.

Di recente, la circolare ministeriale n. 4 (prot. n. 27560/363/MF del 20 gennaio 1975) specificava che gli insegnanti elementari comandati per il tirocinio fanno pur sempre parte del collegio dei docenti dell'istituto magistrale.

Ora è indubbio che la « ministeriale » pur rafforzando la dignità dell'insegnante, nulla purtroppo aggiunge all'attesa della categoria, ormai indifferente a riconoscimenti esclusivamente deontologici.

Non può infine sfuggire alla nostra attenzione che, viceversa, le maestre di tirocinio comandate presso le scuole magistrali hanno lucrato ben più cospicue provvidenze legislative in quanto la materia « Esercitazioni didattiche » è definita autonoma ed affidata alla loro piena responsabilità di docenti, in grado sia di esprimere giudizi analitici autonomi sia di esercitare *in toto* la connessa libertà di insegnamento. Si evince da questa ultima notazione l'esistenza – tra le due categorie – di una ingiustificata disparità di trattamento che suscita nei docenti in questione ulteriori malesseri, disagi e frustrazioni.

Pertanto, riteniamo urgente ed opportuno valorizzare, con apposita legge, i meriti che gli insegnanti di tirocinio nei magistrali hanno conquistato « sul campo » in forza di esemplare condotta non aliena da umiliazioni e da rilevanti sacrifici.

D'altra parte, è stato evidenziato che dalla normativa vigente è possibile ravvisare lo slancio verso un inquadramento meno precario, più giusto del docente in questione, per cui reputiamo ormai maturi i tempi per la proposta di legge articolata come in appresso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il ruolo transitorio dei docenti di « tecnologia educativa » presso l'Istituto magistrale.

ART. 2.

1. Gli insegnanti elementari in servizio con la qualifica di « comandati » per le esercitazioni di tirocinio didattico alla data dell'entrata in vigore della presente legge, vengono inseriti nel ruolo.

ART. 3.

1. Gli insegnanti elementari già comandati presso gli istituti magistrali nel triennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ritornati ad occupare i posti di provenienza o destinati ad altro comando, possono optare per la cattedra di tecnologie educative.

ART. 4.

1. Gli insegnanti elementari di ruolo possono chiedere il passaggio nel ruolo transitorio dei docenti di tecnologie educative solo se in possesso di un'anzianità di servizio di almeno anni 5, nonché della laurea in pedagogia, filosofia o materie letterarie e della relativa abilitazione.